

OGGETTO

NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE – NUOVA DECORRENZA -

AGGIORNAMENTO

23 APRILE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2477 Codice civile

Articoli 379 e 389 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, modificato dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 28.2.2020 n. 8 con decorrenza dal 1.3.2020.

Articolo 2-bis, comma 2 D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA

CODICE CIVILE

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30

000

2490 bis

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2019 - NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

CIRCOLARE N. 41/2019 - NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall'art. 2477 c.c., è stata oggetto di tre recenti modifiche.

In particolare:

- ❖ la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), ha, tra l'altro, abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- ❖ la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.
- ❖ La terza apportata all'articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 1.03.2020 che ha previsto per le società già costituite, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE NELL S.R.L. E NELE COOPERATIVE

Con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito delle società a responsabilità limitata e cooperative, cambiano i presupposti che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore.

L'art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal D.Lgs. 14/2019.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

MODIFICHE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE LEGALE

Casi ante D.Lgs. 14/2019 (fino al 15.3.2019)	Casi post D.Lgs. 14/2019 (dal 16.3.2019 al 17.6.2019)	Casi post DL 32/2019 convertito (dal 18.6.2019)
Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Srl che ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c., ovvero: <ol style="list-style-type: none">1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro;2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro;3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none">1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro;2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none">1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2020

PAGINA

3/6

L'art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

- ▶ l'obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- ▶ la cessazione dell'obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA

La previsione normativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha inserito la disciplina in esame è entrata in vigore dal 16 marzo 2019.

Mentre la previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il 18 giugno 2019.

Tuttavia, è fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le S.r.l. e le cooperative (si ricorda, infatti che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., *“la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Di conseguenza, entro il 16 dicembre 2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del D.lgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le S.r.l. dovevano essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi a decorrere dal 15.8.2020 (l'articolo 5 del DL 23/2020 ha fissato la nuova data di entrata in vigore al 1° settembre 2021, assorbendo quella già prevista dall'articolo 11 del D.L. 9/2020 che prorogava l'entrata in vigore del solo obbligo di segnalazione di una situazione di crisi al 15 febbraio 2021).

La proroga però non riguarda la nomina del revisore per le Srl che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall'articolo 2477 cod. civ., originariamente prevista entro il 16 dicembre 2019 e poi prorogata dall'articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 (Decreto Milleproroghe) all'approvazione del bilancio 2019.

Infatti Sono stati “riaperti” i termini entro i quali le S.r.l. rientranti nei parametri recentemente introdotti devono procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Ai fini della prima applicazione di tale disciplina sarebbe stato necessario avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. Occorreva, quindi, prendere in considerazione gli esercizi (solari) 2017 e 2018.

L'art. 8 co. 6-sexies del DL 162/2019 convertito ha stabilito che si può provvedere *“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”* (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020).

ESERCIZI DI RIFERIMENTO

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

Tali esercizi sono divenuti il 2018 ed il 2019, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2020.

SOGGETTI GIÀ NOMINATI

Talune incertezze sussistono nel caso di srl che abbiano rispettato il termine del 16.12.2019.

Una prima opzione è rappresentata dal lasciare che il soggetto nominato (a prescindere dalla scelta in concreto effettuata) espliciti le proprie funzioni.

Nel caso di opzione per il solo revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca. Ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca "*la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge*".

Chi ha nominato entro il 16.12.2019 ha considerato i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018, mentre chi provvederà alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, guarderà agli esercizi 2018 e 2019. Si continua, inoltre, a parlare di prima applicazione delle nuove previsioni. Per cui, dal momento che di "*prima applicazione*" non può che essercene una (e una sola) e che gli elementi da considerare sono divenuti, ai fini della prima applicazione, quelli relativi agli esercizi 2018 e 2019, ne dovrebbe conseguire che quello che prima era un obbligo basato su elementi differenti ora non può più considerarsi tale; perché, si ribadisce, "*ai fini della prima applicazione*" dell'obbligo di nomina del revisore gli elementi da considerare sono stati modificati.

Secondo altra ricostruzione, peraltro, tale revoca non sarebbe ammissibile perché la nomina deve avvenire "entro" il termine per l'approvazione dei bilanci e non in sede di approvazione dei bilanci. Di conseguenza, tutte le nomine nel frattempo intervenute sarebbero perfettamente valide e da preservare.

Nel caso di opzione per l'organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell'assemblea (art. 2400 c.c.), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in tema di cessazione sulle indicazioni dettate per i revisori desumibile dall'art. 1 co. 2 del DM 261/2012, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia dai primi esercitata.

REVISIONE E CONTROLLO DI SRL

Nello statuto delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, si può optare (sia in caso di nomine obbligatorie che facoltative) tra uno dei seguenti schemi:

- ▶ Nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- ▶ Nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è

obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2, codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, codice civile);

- ▶ Nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

ADEGUAMENTI STATUTARI

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di società a responsabilità limitata devono essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo 2019 in avanti.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, la legge consentiva di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019.

Come già chiarito in precedenza l'art. 8 co. 6-sexies del DL 162/2019 convertito ha stabilito che si può provvedere “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile” (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020).

Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle S.r.l. è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:

- ⇒ “La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
- ⇒ “La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.”.

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.”.

CESSAZIONE DELL' OBBLIGO

L'obbligo di nomina derivante dall'obbligo di redazione di un bilancio consolidato o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa se, in sede di approvazione di un successivo bilancio d'esercizio, la società non risulta più obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure non risulta più controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2020

PAGINA

6/6

L'obbligo di nomina derivante dal superamento dei predetti limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti. Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio.

NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL SU SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I.

Viene stabilito, infine, che, ove la S.r.l. non dovesse nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che *“l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”*.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI per i propri clienti, società a responsabilità limitate e cooperative, ha già verificato se siano stati superati i nuovi limiti fissati dall'art. 2477 c.c.

A tal fine lo STUDIO ADRIANI fornirà tutto il supporto necessario ai clienti che dovranno procedere alla nomina dell'organo di controllo o revisore.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI